

Roma, 18 ottobre 2011

Ai Sigg. Consiglieri Federali
Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali
Loro Sedi

Agli Organi di Giustizia della
F.P.I.
Loro Sedi

COMUNICATO n. 40 del 18 ottobre 2011

Oggetto : Decisioni interpretative della Corte Superiore di Giustizia.

Il giorno 15 ottobre 2011, alle ore 11,00, presso la sede della F.P.I. in Roma, si è riunita la Corte Superiore di Giustizia presieduta dall'avv. Giacomo Borrione, con la partecipazione del Vice Presidente avv. Francesco Fradeani e dei componenti : avv. Paolo Vecchioli, avv. Domenico Condello, avv. Duccio Panti, coadiuvati dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi, Segretario degli Organi di Giustizia, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno :

- 1) **Compatibilità tra le norme Regolamentari e Statutarie. Quesito Proposto dal Procuratore Federale** : Si chiede a questa Corte Superiore se l'inapplicabilità dell'art. 13 2° co. del Regolamento Arbitri/Giudici, come da precedente interpretazione, deve essere circoscritto al mero trasferimento della competenza a giudicare dalla CAF al GSN, per garantire il 2° grado di giudizio, mantenendo al Consiglio Federale l'obbligatorio, esclusivo potere d'impulso, ovvero debba intendersi abrogato complessivamente il comma secondo del citato articolo 13, riportando i procedimenti disciplinari nei confronti degli arbitri tra quelli ordinari, eliminando ogni difformità con i procedimenti nei confronti di tutti gli altri tesserati.

La Corte riunita in camera di consiglio premessa l'esistenza di precedente decisione del 16 aprile 2011 contenente il medesimo principio per il quale, testualmente, "contro le decisioni emesse in primo grado deve essere consentito almeno un grado di impugnazione", ribadisce che l'art. 13, comma secondo, del Regolamento Arbitri/Giudici deve ritenersi illegittimo nella parte in cui contrasta con la richiamata decisione di questo collegio. In applicazione dell'art. 28, lett. a del Regolamento di Giustizia Sportiva, dunque, manda al Consiglio Federale per le opportune modifiche di competenza e cioè come da summenzionata precedente decisione, il nuovo secondo comma oggi art. 13, dovrà essere modificato nel senso di attribuire la



competenza disciplinare in primo grado al Giudice Sportivo Nazionale monocratico conferendo di conseguenza alla CAF il potere di decidere in secondo grado. Manda ancora al Consiglio Federale affinché provveda a regolamentare contestualmente le modalità di pubblicazione delle decisioni di questo collegio e di tutti gli altri organi di Giustizia Federale. Questo collegio dà altresì mandato alla segreteria della corte di pubblicare sul sito web di competenza quanto oggi statuito.

Per quanto riguarda il quesito proposto dal Procuratore Federale circa l'avvenuta abrogazione o meno della norma il collegio ricorda che in virtù dei principi generali gli effetti abrogativi di una dichiarazione di illegittimità decorrono dal momento della deliberazione stessa.

2) Quesito proposto dal Procuratore Federale : la incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 5 dello Statuto, che vieta al Tecnico di presiedere una Società od una Associazione, deve ritenersi riferita anche ai Comitati Regionali e alla Federazione, che sono associazioni di associazioni?

In caso di risposta affermativa al quesito sopraesposto, l'incompatibilità di un tecnico a svolgere funzioni presidenziali si estende anche a quella di Vice-Presidente posto che, in assenza del Presidente, dette funzioni coincidono, ovvero trattandosi di limitazioni della capacità elettorale di un soggetto non è possibile procedere in via analogica in assenza di specifica, esplicita previsione.

La Corte riunita in camera di consiglio con riferimento al secondo quesito dichiara che il Tecnico deve ritenersi incompatibile in applicazione dell'art. 53, comma 5, dello Statuto in tutti i casi individuati dal quesito al fine di evitare possibili ipotesi di conflitto di interessi."

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale - www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Alberto Tappa)

